Comune di Vicoforte
(Provincia di Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39

OGGETTO: **Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022 [articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i.].**

L'anno duemilaventitré il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19:00, previa convocazione effettuata a norma di legge, si è riunito – nella Sala Consiliare del Comune – il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.
All'appello sono risultati:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Gasco Gian Pietro	Sindaco	X	
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X	
3.	Nano Barbara	Assessore	X	
4.	Tarò Daniela	Assessore		X *(Giustificato/a)*
5.	Viola Mario Ferdinando	Assessore	X	
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X	
7.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
8.	Picco Guido	Consigliere	X	
9.	Ravotti Luciano	Consigliere		X
10.	Bonelli Umberto	Consigliere		X *(Giustificato/a)*
11.	Beccaria Andrea	Consigliere	X	
12.	Garassino Ugo	Consigliere	X	
13.	Ganzinelli Corrado	Consigliere	X	

Risultano quindi presenti 10 Consiglieri.
Assiste il Segretario comunale reggente Leotta Giovanni Maria.
Il Signor Gasco Gian Pietro, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Presidente procede ad illustrare i contenuti della deliberazione e della relazione tecnica.

Il Consiglio comunale

– Premesso quanto segue:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali.

In tale ottica, l'articolo 24 della citata norma prevedeva infatti, che gli enti interessati effettuassero «*…entro il 30 settembre 2017…», con provvedimento motivato la «…ricognizione di tutte le partecipazioni possedute…»,* individuando quelle che dovevano essere alienate.

Il Consiglio comunale di questo ente ottemperò alla disposizione con deliberazione numero 27 del 29 settembre 2017.

L'articolo 20 del testo unico in argomento richiede inoltre alle amministrazioni pubbliche di effettuare «*…annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...».*

Ai sensi del suddetto articolo 20 e fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del TUSP, questa pubblica amministrazione è chiamata ad ottemperare, entro l'anno corrente, all'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, mediante alienazione delle medesime ovvero predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In sede di revisione periodica devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1- 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP:

    a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1-2 del TUSP;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, ovverosia nei tre esercizi finanziari 2018-2019-2020, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (articoli 20 comma 2 lettera d);

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società che gestiscono eventi fieristici, impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo ai sensi dell'art. 4 c. 7;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP.

- Richiamato l'articolo 4, comma 1, del predetto testo unico, che vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire, direttamente o indirettamente, «…società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società…»;
- evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016 s.m.i. o, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in «…società aventi per oggetto sociale esclusivamente la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato…»;
- sottolineato che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- visto l'esito della ricognizione effettuata, mediante acquisizione dalle società partecipate delle schede predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che si compendia nel prospetto allegato;
- dato atto che in data 24/05/2023 gli Uffici comunali hanno provveduto all'inserimento di apposite schede nel Portale del MEF – nell'applicativo della Sezione "Partecipazioni", nel quale sono state pubblicate le informazioni relative alla revisione periodica e relazione sulla realizzazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 30 del 30 dicembre 2022;

– vista la nota in data odierna assunta al protocollo di questo Comune al numero 0011671 pervenuta dalla società Mondo Acqua Spa contenente le ragioni del ritardo nell'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2022;

– acquisiti i pareri favorevoli:

  - in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso da parte del Sindaco, responsabile dell'area "Amministrativa", ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - relativo alla regolarità contabile, da parte della responsabile dell'area "Contabile" – Servizio "Economico e Finanziario", espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - dell'organo di revisione in data 27 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

– attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dello Statuto comunale;

– udita la richiesta di chiarimento, e la conseguente risposta da parte del Presidente, del consigliere signor Andrea Beccaria [gruppo "Cambi…Amo Vicoforte con un Progetto in Comune"] circa il rapporto numerico dipendenti/amministratori all'interno della società S.M.A. Società Monregalese Ambiente s.r.l.;

con votazione che espressa per alzata di mano:

Presenti: 10
Favorevoli: 10
Astenuti: 10
Contrari: 10

delibera

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") – Relazione tecnica", che viene allegata a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"];
3. di approvare il "Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022", di cui all'articolo 20 del TUSP, come da Analisi/Piano in sede di Revisione ordinaria svolta nella premessa e che si correda di n. 4 schede di dettaglio [allegato "B"]; e nella relazione tecnica [allegato "A"], allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e il cui risultato si evidenzia ed integra come di seguito:

   A) Mantenimento della partecipazione diretta senza interventi in:

      1. Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli alpine e Città d'Arte – A.T.L. S.c.a.r.l.

2. Mondo Acqua Spa;

3. Società Monregalese per l'Ambiente – S.M.A. s.c.a.r.l.

   Si ribadisce ancora la necessità già espressa nella precedente revisione di diminuire il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale, anche per adempiere ad un'esigenza di contenimento dei costi saliti a € 35.200,00 a seguito della scissione di S.M.A. da A.C.E.M. ove il CDA non percepiva compensi, oltre che per ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico.

B) Presa d'atto della procedura di liquidazione volontaria:

1. FINGRANDA Spa, in liquidazione.

   Si dà atto della procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla società approvata dall'Assemblea ordinaria della società in data 31 luglio 2018.

   Con comunicazione registrata al nostro protocollo numero 0011048 del 23/11/2023, il liquidatore della società stessa, ha segnalato che la procedura di liquidazione dei cespiti aziendali sta volgendo al termine e dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2024.

4. pubblicare la presente deliberazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

5. inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Reginale di Controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di cui all'articolo 15 del testo unico in argomento, oltreché a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente,

il Consiglio comunale

– visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

– riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti,

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Gasco Gian Pietro

Il Consigliere anziano
Massa Sebastiano

Il Segretario comunale reggente
Leotta Giovanni Maria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 gennaio 2024 al numero 40, ai sensi articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente
Leotta Giovanni Maria

ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Questa delibera è divenuta esecutiva in data 18/12/2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente
Leotta Giovanni Maria

Allegato A)

COMUNE DI VICOFORTE

***PROVINCIA DI* CUNEO**

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. VERIFICA ANNO PRECEDENTE E CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Vicoforte, con atto del Commisssario straordinario n. 22 del 25/03/2015, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
AZ. TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE "VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE" SOC. CONSORTILE a r.l.	diretta	compito di organizzare l'informazione e l'accoglienza dei turisti e di svolgere l'azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo.	0,53	Istituita, ai sensi della legge regionale Piemonte 75/96 il 30.10.1997 secondo quanto disposto dalla legge regionale 75/96 ha il compito di organizzare l'informazione e l'accoglienza dei turisti e di svolgere l'azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo. La società si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro. Data la natura della società questo Comune ritiene opportuno continuare a farne parte.
MONDO ACQUA SPA	diretta	La società Mondo Acqua spa costituita il 20/08/2000 con durata fino al 31/12/2050. La società è strumentale in quanto gestore del servizio idrico integrato.	4,65	Tale società gestisce per conto di questo e di altri Comuni l'intero ciclo idrico integrato ed appare quindi superfluo sottolineare come non sia possibile rinunciare ai servizi di tale Società per la gestione di un servizio essenziale ed irrinunciabili.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.	0,01	Il mantenimento di partecipazioni in società da parte del Comune richiede come presupposto la funzionalizzazione pubblica delle attività realizzate dai soggetti partecipanti, assumendo come parametro essenziale la rilevazione della sussistenza del pubblico interesse ad operare con tali strumenti. Pertanto alla luce della normativa in vigore, il Comune ha ravvisato la necessità di addivenire alla determinazione di cedere le azioni partecipate alla Società.
			a seguito di deliberazione C.C. n. 27 29/09/2017 e con deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 6/9/2018- atto girata per trasferimento di proprietà a Autostrada Albenga Garessio Ceva spa. Registro girate 1050 7/11/2018-Notaio Olivero Renata.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a),

come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegate schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento deliberativo, precisando quanto segue:

- La Società Monregalese ambiente – S.M.A, nella nuova ricognizione al 31/12/2022, da approvare entro il 31/12/2023, sarà tra quelle oggetto di mantenimento, senza razionalizzazione, in quanto, alla data del 31/12/2022, a seguito dell'assunzione di numero una unità di personale, risulta essere rispettato il requisito prescritto dall'art. 20, comma 2 lett. b) del D.Lgs 175/2016, in base al quale il numero degli amministratori non può essere superiore al numero dei dipendenti.
  Si ribadisce comunque la necessità già espressa nella precedente revisione di diminuire il numero degli amministratori, anche per adempiere ad un'esigenza di contenimento dei costi saliti a € 35.200,00 a seguito della scissione di S.M.A. da A.C.E.M. ove il CDA non percepiva compensi, oltre che per ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico.

  Si richiede pertanto di ricondurre comunque la situazione organizzativa della società in linea con le citate disposizioni, anche alla luce del neo costituito Comitato di controllo e coordinamento che svolge le funzioni di controllo analogo congiunto.

  Relativamente ai limiti sul fatturato di cui all'art. 16, comma. 3, del TUSP, per cui oltre 80% dello stesso deve provenire dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci, si precisa che, dall'esame dei dati del Rendiconto 2022 e dai suoi allegati emerge che, l'importo della tabella denominata "Ricavi da conferimento rifiuti programmazione ATO" (€ 1.021.185,12) sommata a quello della tabella denominata "Altri ricavi" (€ 315.702,99) risulta di € 1.336.888,11 rispetta quindi il limite del 20% ammesso (art. 16 comma 3 del TUSP), pari a € 1.500.615,44, del totale del valore della produzione di € 7.503.077.

  Si fa presente inoltre che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 25/07/2023, è stata approvata la modifica dello statuto della S.M.A e si precisa che all'art. 4, del titolo I, è stata inserita l'espressione relativa ai limiti del fatturato come richiesto dal TUSP, art. 16, comma 3.

Con tale modifica è stato anche previsto l'istituzione di un comitato per il controllo analogo, il cui funzionamento verrà disciplinato dall'apposito regolamento, approvato dall'assemblea il 29/11/2023.

- La società A.T.L. s.c.a.r.l., viene mantenuta senza azioni di razionalizzazione confermando la validità delle motivazioni, per le quali, il valore dei contributi in conto esercizio possono essere considerati inclusi nella voce A5) altri proventi e ricavi, in quanto essi stessi "indispensabili" all'esistenza della particolare tipologia di società e che permettono, di conseguenza, il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 2 lett d) del TUSP.

- E' inoltre da segnalare la società FINGRANDA Spa di cui il Comune detiene la quota del 0,0166%. La proprietà delle quote della società FINGRANDA S.p.a. deriva dal trasferimento delle stesse a seguito dello scioglimento della Azienda consortile del Monregalese (A.C.A.I.A.M.) e la stessa FINGRANDA S.p.a, pur essendo ancora in essere, è oggetto di procedura di liquidazione volontaria (stabilita dall'Assemblea dei Soci Soci con atto deliberativo del 31/07/2018), e altro non resta da fare che attendere l'esito della liquidazione finale.

3. VERIFICA ANNO PRECEDENTE E CONCLUSIONI

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 30 del 30/12/2022 è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle società partecipate alla data del 31.12.2021 e raffigurate nelle seguenti:

- Azienda Turistica Locale del Cuneese "Valli Alpine e Città d'Arte" Soc. Consortile a r.l,
- Mondo Acqua Spa,
- Società Monregalese Ambiente Soc. Consortile a r.l., (S.M.A. sc s.r.l.)
- FINGRANDA Spa.

Relativamente alla società A.T.L. Sc.a.r.l. per quanto concerne la previsione contenuta nella lettera d) dell'art. 20, comma 2 del TUSP. in merito al limite di fatturato, tenendo conto di quanto contenuto al punto 5.1 degli indirizzi MEF e Corte dei Conti, già in sede della verifica del 30/12/2022, erano state ritenute congrue le motivazioni fornite.
Allo stesso modo anche per la ricognizione da approvare entro il 31/12/2023, si richiama quanto illustrato, a suo tempo, dalla società stessa e cioè che le Aziende Turistico Locali sono costituite ai sensi della legge regionale della Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14: "Secondo la normativa regionale [legge regionale 14 dell'11 luglio 2016], l'unica modalità attraverso cui gli enti locali della Regione Piemonte possono svolgere le competenze e le funzioni di valorizzazione delle risorse turistiche locali, di promozione della loro conoscenza nonché di miglioramento del sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti, è quella delle ATL sotto forma di società consortili senza fini di lucro (art.10).
L'erogazione di contributi alle ATL, infatti, è ammissibile proprio perché dette società consortili, non generando profitto, possono operare solo se i costi di struttura vengono sopportati dai soci, a favore dei quali svolgono specifici servizi nell'ambito della promozione turistica. Con ogni evidenza l'attività caratteristica dell'ATL, infatti, non può essere garantita se non in presenza di regolari contributi per le attività ordinarie di funzionamento i quali debbono essere conteggiati all'interno dell'ammontare complessivo dei ricavi.
Alla luce di quando sopra si ritengono pienamente e definitivamente congrue le motivazioni fornite.

Relativamente alla società Società Monregalese per l'Ambiente – S.M.A. soc. cons. a.r.l.,si dà atto che nella precedente ricognizione ordinaria delle società partecipate al 31.12.2021 era stato rilevato per la Società Monregalese Ambiente - S.M.A. società consortile a responsabilità limitata, quanto segue:

- Necessità di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato, come espressamente previsto dall'articolo 16, comma 3, del TUSP.
  Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 25/07/2023 , è stata approvata la modifica dello statuto della S.M.A e si precisa che all'art. 4, del titolo I, è stata inserita l'espressione relativa ai limiti del fatturato come richiesto dal TUSP, art. 16, comma 3; le modifiche statutarie sono state approvate in via definitiva nell'assemblea S.M.A. del 29/11/2023.
- Necessità di attuare tempestivamente le azioni utili a garantire il rispetto della previsione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP, portando il numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti.
  Alla data del 31/12/2022, a seguito dell'assunzione di numero una unità di personale, risulta essere rispettato tale requisito.

Si ribadisce comunque la necessità già espressa nella precedente revisione di diminuire il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale, anche per adempiere ad un'esigenza di contenimento dei costi saliti a € 35.200,00 a seguito della scissione di S.M.A. da A.C.E.M. ove il CDA non percepiva compensi, oltre che per ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico.

Per quanto riguarda la FINGRANDA Spa: Società in liquidazione, a seguito dell' approvazione dell'Assemblea ordinaria in data 31/07/2018, si fa presente che con comunicazione registrata al nostro protocollo numero 0011048 del 23/11/2023, il liquidatore della società stessa, ha segnalato che la procedura di liquidazione dei cespiti aziendali sta volgendo al termine e dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2024.
Si rimane quindi ancora in attesa della conclusione dell'iter procedurale.

Vicoforte, 5/12/2023

Il Responsabile del servizio
Gasco Gian Pietro

Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2023

(*Art. 20, c. 1, TUSP*)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02778560041
Denominazione	MONDO ACQUA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	29/08/2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura (1)	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	NO
La società è un GAL (2)	NO
La società è una "Società benefit" (3) §	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CUNEO
Comune	MONDOVI'
CAP*	12084
Indirizzo*	VIA VENEZIA 6/B
Telefono*	800 066 787
FAX*	0174554462
Email*	info@mondoacqua.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

https://www.istat.it/it/archivio/17888

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [4]	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [4]	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [5]	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

[4] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[5] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	14
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 14.500,00 per Presidente; € 6.700,00 per Vice-Presidente; € 2.000,00 per Consiglieri (5 Consiglieri + Presidente + Vice
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	COLLEGIO SINDACALE: € 7.500,00 per il Presidente; € 5.000,00, per cad. dei due Sindaci Effettivi ODV: € 3.000,00 per ciascun Sindaco (n. 3) REVISIONE LEGALE: ESTERNA ALLA SOCIETA'

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	no	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	177.310 NON APPROVATO	204.728	206.865	44.675	-44.716

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.610.163 NON APPROVATO	4.563.666	4.600.437
A5) Altri Ricavi e Proventi	152.134 NON APPROVATO	333.479	113.698
di cui Contributi in conto esercizio	45.258 NON APPROVATO	45.989	64.673

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [6]	4,649% del capitale sociale per un totale di 51.135 azioni
Codice Fiscale Tramite [7]	
Denominazione Tramite (organismo) [7]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [8]	

[6] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[7] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[8] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [9]	
Denominazione della società quotata controllante [9]	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [10]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [11]	no
Esito della revisione periodica [12]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [13]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [13]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria [14]	No
Note*	

[9] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

[10] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

[11] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[12] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[13] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[14] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2023

(*Art. 20, c. 1, TUSP*)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03791600046
Denominazione	SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Data di costituzione della partecipata	2018
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura (1)	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	no
La società è un GAL (2)	no
La società è una "Società benefit" (3) §	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CUNEO
Comune	MONDOVI'
CAP*	12084
Indirizzo*	Piazza Santa Maria Maggiore n. 10
Telefono*	0174/704815
FAX*	
Email*	info@sma-cn.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:
https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:
https://www.istat.it/it/archivio/17888

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [4] *	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [4]	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [5]	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

[4] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[5] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

- Modifica statutaria effettuata con delibera ASSEMBLEA del 29/11/2023

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5 dipendenti + 1 collaboratore
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.200 euro
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.000 + CP + I.V.A.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	12.785	33.619	33.662	49.178	//////////////

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.628.474	5.910.778	6.254.596
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.874.603	1.724.284	1.722.824
di cui Contributi in conto esercizio	1.286.909	1.308.843	1.326.079

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [6]	3,29496
Codice Fiscale Tramite [7]	
Denominazione Tramite (organismo) [7]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [8]	

[6] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[7] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[8] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

° Compilare a cura del Comune

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO		Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	*	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

* (Comitato per il controllo analogo – modifica statutaria con delibera Assemblea 29/11/2023 ed approvazione relativo regolamento)

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	**Sì**

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	**No**
CF della società quotata controllante [9]	//
Denominazione della società quotata controllante [9]	//
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Smaltimento rifiuti solidi urbani
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [10]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [11]	no
Esito della revisione periodica [12]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [13]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [13]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria [14]	
Note*	

[9] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

[10] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

[11] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[12] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[13] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[14] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(*Art. 20, c. 1, TUSP*)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02597450044
Denominazione	AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE S.C.A R.L.
Data di costituzione della partecipata	1997
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura (1)	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	no
La società è un GAL (2)	no
La società è una "Società benefit" (3) §	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CN
Comune	CUNEO
CAP*	12100
Indirizzo*	VIA CARLO PASCAL, 7
Telefono*	0171 690217
FAX*	
Email*	info@visitcuneese.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:
https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:
https://www.istat.it/it/archivio/17888

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	82.99.99 – ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE - NCA
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [4]	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [4]	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [5]	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

[4] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[5] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	27
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	nessuno
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	14.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	304,00	3.904,00	4.692,00	16.024,00	1.103,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.262,00	20.911,00	19.191,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.593.905,00	1.526.480,00	1.307.885,00
di cui Contributi in conto esercizio	833.240,00	903.946,00	715.705,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [6]	0,34 %
Codice Fiscale Tramite [7]	
Denominazione Tramite (organismo) [7]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [8]	

[6] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[7] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[8] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	**Sì**

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	**No**
CF della società quotata controllante [9]	
Denominazione della società quotata controllante [9]	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Promozione ed informazione turistica; gestione servizi per la comunità locale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [10]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [11]	no
Esito della revisione periodica [12]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [13]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [13]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria [14]	No
Note*	

[9] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

[10] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

[11] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[12] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[13] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[14] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2023

(*Art. 20, c. 1, TUSP*)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02823950049
Denominazione	FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	2001
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura (1)	2018
no	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	no
La società è un GAL (2)	no
La società è una "Società benefit" (3) [5]	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

[5] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CUNEO
Comune	CUNEO
CAP*	12100
Indirizzo*	VIA BRA, 77 c/o M.I.A.C. Soc.cons.per azioni
Telefono*	
FAX*	
Email*	segreteria@fingranda.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

https://www.istat.it/it/archivio/17888

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	702100 Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [4]	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	
Riferimento normativo società di diritto singolare [4]	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione [5]	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

[4] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[5] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	ZERO
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1-LIQUIDATORE
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 10.000,00 lordi una tantum
Numero dei componenti dell'organo di controllo	SOCIETA' DI REVISIONE
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Euro 1.800,00 annui lordi

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-15.671	-23.943	-52.486	-71.575	-198.691

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi		2	4
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [6]	0,0166%
Codice Fiscale Tramite [7]	
Denominazione Tramite (organismo) [7]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [8]	

[6] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[7] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[8] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	**Sì**

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	**No**
CF della società quotata controllante [9]	
Denominazione della società quotata controllante [9]	
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	La società è stata messa in liquidazione volontaria dal 31/7/2018
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [10]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [11]	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica [12]	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) [13]	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione [13]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria [14]	Scegliere un elemento.
Note*	FINGRANDA S.p.a, pur essendo ancora in essere, è oggetto di procedura di liquidazione volontaria (stabilita dall'Assemblea dei Soci con atto deliberativo del 31/07/2018), e altro non resta da fare che attendere l'esito della liquidazione finale.

[9] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

[10] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

[11] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[12] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[13] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[14] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.